DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N. 141/2004,

del 29 ottobre 2004,

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, come modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito: «l'accordo»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) L'allegato I dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 121/2004 del 24 settembre 2004 ([1]).

(2) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/130/CE della Commissione, del 30 gennaio 2004, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di *Vicia faba* L. che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio ([2]).

(3) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/164/CE della Commissione, del 19 febbraio 2004, recante modifica della decisione 2004/130/CE che prevede la commercializzazione temporanea di talune sementi della specie *Vicia faba* L. che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio ([3]).

(4) Occorre integrare nell'accordo la decisione 2004/297/CE della Commissione, del 29 marzo 2004, che autorizza la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia a differire l'applicazione di talune disposizioni delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione delle sementi di determinate varietà ([4]),

DECIDE:

Articolo 1

Dopo il punto 32 (decisione 2004/329/CE della Commissione) della parte 2 del capitolo III dell'allegato I dell'accordo sono inseriti i punti seguenti:

«33. **32004 D 0130**: decisione 2004/130/CE della Commissione, del 30 gennaio 2004, che prevede la commercializzazione temporanea delle sementi di *Vicia faba* L. che non soddisfano i requisiti della direttiva 66/401/CEE del Consiglio (GU L 37 del 10.2.2004, pag. 32), modificata da:

— **32004 D 0164**: decisione 2004/164/CE della Commissione del 19 febbraio 2004 (GU L 52 del 21.2.2004, pag. 77).

([1]) GU L 64 del 10.3.2005, pag. 15.
([2]) GU L 37 del 10.2.2004, pag. 32.
([3]) GU L 52 del 21.2.2004, pag. 77.
([4]) GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 66.

34. **32004 D 0297**: decisione 2004/297/CE della Commissione, del 29 marzo 2004, che autorizza la Repubblica ceca, l'Estonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia a differire l'applicazione di talune disposizioni delle direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione delle sementi di determinate varietà (GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 66).»

Articolo 2

I testi delle decisioni 2004/130/CE, 2004/164/CE e 2004/297/CE nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 30 ottobre 2004, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2004.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Kjartan JÓHANNSSON

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.